



Regolamento per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi pubblici

(Approvato con deliberazione consiliare n. 771 del 28.12.1994, modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n. 100 del 18.02.1998, n. 90 del 25.02.1999, n. 132 del 29.03.1999, n. 8 del 24.01.2000, n. 29 del 27.03.2000, n. 18 del 25.02.2002, n. 26 del 18.03.2003, n. 22 del 20.02.2006 e n. 13 del 28.02.2008)

INDICE¹

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Classe del comune
- Art. 3 Oggetto della tassa (43.1)
- Art.4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche (42.3)

CAPO I - Tariffe per le occupazioni permanenti per anno solare

- Art. 5 Occupazione del suolo
- Art. 6 Affrancazione della tassa sui passi carrabili (44.11)
- Art. 7 Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (44.1.c)
- Art.8 Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (44.2)
- Art. 9 Occupazione di sottosuolo o soprasuolo
- Art. 10 Distributori di carburante (48, da 1 a 6)
- Art. 11 Distributori di tabacchi (48.7)
- Art. 11-Bis Categorie per distributori di carburante e tabacchi
- Art. 12 Tariffa per l'occupazione permanente del Sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994 (56.4)

CAPO II - Tariffe per le occupazioni temporanee

- Art. 13 Occupazioni del suolo
- Art. 14 Occupazioni temporanee connesse alla occupazione sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria
- Art 15 Riduzioni specifiche (45.5)
- Art 16 Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia (45.6 bis)
- Art. 17 Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee (45.8)
- Art 18 Aree destinate a parcheggio (45.6)
- Art. 19 Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994 (56.11 bis)
- Art. 20 Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante (Art. 42.5)
- Art. 21 Riduzione del computo della superficie (42.5)
- Art. 22 Tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alle fasce orarie
- Art. 22/Bis Riduzione di tariffa
- Art. 23 Esclusioni
- Art. 24 Esenzioni
- Art. 25 Limite minimo della tassa

¹ I numeri indicati tra parentesi a fianco degli articoli del presente Regolamento rappresentano le corrispondenti norme di riferimento del D.Lgs. n. 507/93.



CAPO III - Disposizioni amministrative

- Art. 26 Occupazioni abusive per protrazione (42.2)
- Art. 27 Occupazioni di misura inferiore all'unita' impositiva (42.4)
- Art. 28 Occupazioni con impianti pubblicitari

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

- Art. 29 Domanda di occupazione
- Art. 30 Pronuncia sulla domanda
- Art. 31 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Suo contenuto -
- Art. 32 Revoca della concessione e dell'autorizzazione
- Art. 33 Diniego alla occupazione
- Art 34 Rinuncia all'occupazione
- Art.35 Occupazioni d'urgenza

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3)

- Art. 36 Occupazioni permanenti
- Art. 37 Occupazioni temporanee
- Art. 38 Versamenti della tassa riscossa - modalit  procedurali
- Art. 38 bis Gestione della tassa

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 39 Adempimenti del funzionario responsabile
- Art. 40 Conservazione dei documenti
- Art. 41 Comunicazione dati al Ministero delle Finanze
- Art. 42 Adempimenti del concessionario nel caso di gestione del servizio in concessione
- Art. 43 Norma transitoria



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune d'Ancona, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507", nonché del Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Art. 2 Classe del comune

1. Il Comune di Ancona, con popolazione residente al 31.12.1996 pari a n.99.453 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe III (Del. Cons. n° 100 del 18/02/98).

Art. 3 Oggetto della tassa (43.1)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

4. Dalla misura della tassa prevista dal comma 1 del presente articolo, va detratto l'importo del canone ricognitorio e non ricognitorio riscosso dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi i canoni connessi a prestazioni di servizi.



Art.4
Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche
(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, in 5 categorie.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle cinque categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e presso le circoscrizioni comunali.

CAPO I
Tariffe per le occupazioni permanenti per anno solare

Art. 5
Occupazione del suolo

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

A metroquadrato

Categoria	Importo
I	L. 81.000
II	L. 68.000
III	L. 55.000
IV	L. 43.000
V	L. 30.000

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.1.g).

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale (dall'1/1/96 – L. 549/95).

A metroquadrato, pari al 50% della tariffa per l'occupazione permanente di cui al punto A) precedente.

Categoria	Importo
I	L. 40.500
II	L. 34.000
III	L. 27.500
IV	L. 21.500
V	L. 15.000



A.2) Occupazioni di suolo con passi carrabili d'accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10) a metroquadrato, pari al 30% della tariffa di cui al punto A) precedente.

Categoria	Importo
I	L. 24.300
II	L. 20.400
III	L. 16.500
IV	L. 12.900
V	L. 9.000

A.3) Occupazioni del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.1.g).

Si applica la tariffa di cui al punto A.1) per una superficie di mq.9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9).

A metroquadrato, pari al 10% della tariffa di cui al punto A) precedente.

Categoria	Importo
I	L. 8.100
II	L. 6.800
III	L. 5.500
IV	L. 4.300
V	L. 3.000

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nella specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8).

A metroquadrato, pari al 40% della tariffa di cui al punto A) precedente.

Categoria	Importo
I	L. 32.400
II	L. 27.200
III	L. 22.000
IV	L. 17.200
V	L. 12.000

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

La superficie da tassare degli accessi carrabili si determina con le stesse modalità previste per i passi carrabili, di cui al punto 1.A.1) precedente (dall'1/1/96 – L. 549/95).

Art. 6

Affrancazione della tassa sui passi carrabili

(44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente



postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 5 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è richiesta e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. Si calcola con la tariffa in vigore nell'anno successivo all'istanza.

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro 180 giorni dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi 180 giorni senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

Art. 7

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale (44.1.c)

1. Si applica la tariffa al metroquadrato di cui all'art. 5.1.A ridotta al 35%

Categoria	Importo
I	L. 28.350
II	L. 23.800
III	L. 19.250
IV	L. 15.050
V	L. 10.500

Art.8

Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (44.2)

1.. A metroquadrato, pari al 30% della tariffa di cui all'art.5.1.A precedente.

Categoria	Importo
I	L. 24.300
II	L. 20.400
III	L. 16.500
IV	L. 12.900
V	L. 9.000

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e delle verande.



Art. 9 **Occupazione di sottosuolo o soprassuolo**

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono sottoposte alla tariffa di L. 1250 per utenza.

2. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 10 **Distributori di carburante** (48, da 1 a 6)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del decreto 507. (Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art.48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie e tariffe:

Categoria	Importo
a) centro abitato	L. 107.000
b) zona limitrofa	L. 73.000
c) sobborghi e zone periferiche	L. 39.000
d) frazioni	L. 22.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione permanente di cui al precedente art. 5, lett.A.

Art. 11 **Distributori di tabacchi** (48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:



Categoria	Tariffa
a) centro abitato	L. 30.000
b) zona limitrofa	L. 20.000
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 15.000

Art. 11-Bis
Categorie per distributori di carburante e tabacchi
(Del. Cons. n°78 del 24/02/97 esecutiva il 20/03/97)

1. Le categorie in cui sono suddivise le località di ubicazione dei distributori di carburante e tabacchi hanno la medesima perimetrazione delle categorie previste per le occupazioni di suolo pubblico, in base al seguente schema di raffronto:

Categoria	corrisponde alle categorie di occupazione di suolo
a) Centro abitato	I e II
b) zona limitrofa	III
c) Sobborghi e zone periferiche	IV
d) Frazioni	V

Art. 12
Tariffa per l'occupazione permanente del Sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994
(56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di sottosuolo o soprassuolo con cavi, innesti, seggiovie, di cui al precedente art. 9, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

CAPO II
Tariffe per le occupazioni temporanee

Art. 13
Occupazioni del suolo

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a):

A) Occupazione del suolo comunale

Categoria	Importo
I	L. 5.000/mq
II	L. 4.200/mq
III	L. 3.400/mq
IV	L. 2.700/mq



V L. 1.900/mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett.A) con la riduzione di 2/3 (art.45.2, c).

Categoria	Importo
I	L. 1.700/mq
II	L. 1.400/mq
III	L. 1.100/mq
IV	L. 900/mq
V	L. 600/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art.47.5)

1) per i primi trenta giorni:

Categoria	tariffa forfettaria per 1 km (minima)	per occupazione oltre il km
I	L. 20.000	L. 30.000
II	L. 16.900	L. 25.300
III	L. 13.800	L. 20.700
IV	L. 10.700	L. 16.000
V	L. 7.600	L. 11.400

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg:

Categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	L. 26.000	L. 39.000
II	L. 23.000	L. 34.500
III	L. 17.900	L. 26.800
IV	L. 13.900	L. 20.800
V	L. 9.800	L. 14.700

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	L. 30.000	L. 45.000
II	L. 26.500	L. 39.800
III	L. 20.700	L. 31.000
IV	L. 16.000	L. 24.000
V	L. 11.300	L. 16.900

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino ad 1 km	per occupazione sup. ad 1 km
I	L. 40.000	L. 60.000
II	L. 35.400	L. 53.100
III	L. 27.500	L. 41.200



IV	L. 21.300	L. 31.900
V	L. 15.100	L. 22.600

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3)

Categoria tariffa minima

I	L. 1.500/mq
II	L. 1.300/mq
III	L. 1.000/mq
IV	L. 800/mq
V	L. 600/mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

Art. 14

Occupazioni temporanee connesse alla occupazione sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria

1. Le occupazioni temporanee realizzate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93, aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art 15

Riduzioni specifiche (45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 13 lett. A, B e D sono ridotte:

- a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- b) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, fermo restando che qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, le misure di tariffa non possono essere inferiori a £. 250 al metro quadrato. Non godono, invece, della presente agevolazione tariffaria le manifestazioni nelle quali sia preminente l'aspetto ricreativo e gastronomico (sagre e simili) fermo restando che, qualora tali manifestazioni siano organizzate da partiti ed altre organizzazioni politiche, devono, comunque, essere considerate manifestazioni politiche;
- c) del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93.



Art 16
Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

Art. 17
Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50% quando la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero si tratti di occupazione di carattere ricorrente.

2. In tali casi il soggetto interessato dovrà sottoscrivere apposito documento-quietanza ed effettuare il versamento della tassa con le modalità previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il documento-quietanza dovrà contenere la clausola con la quale si precisa che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata e che permane, comunque, l'obbligo del versamento delle rate successive, se non ancora effettuato, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art 18
Aree destinate a parcheggio
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta, la tariffa comprende la tassa indicata nel precedente art. 13 lett. A, diminuita per tutte le categorie del 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 19
Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994
(56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 13 lett. A, B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per



4^ categoria	
dalle ore 7 alle ore 13	1100
dalle ore 13,01 alle ore 20	1100
dalle ore 20,01 in poi	500

5^ categoria	
dalle ore 7 alle ore 13	750
dalle ore 13,01 alle ore 20	750
dalle ore 20,01 in poi	400

2. Alle tariffe sopra indicate si applicano le riduzioni previste dal D. Lgs. 507/93 connesse alla categoria di attività e alla durata dell'occupazione.

3. Per tutte le categorie di attività, non indicate al primo capoverso del presente articolo, le tariffe vengono ragguagliate alle ore, o giorni di effettiva occupazione.

Art. 22/Bis Riduzione di tariffa

(Del. Cons. n°78 del 24/02/97 esecutiva il 20/03/97)

1. Le tariffe di tutte le tipologie di occupazione, sia permanenti che temporanee, previste agli articoli precedenti, sono ridotte del 50% per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

2. La riduzione compete nell'anno di cadenza del semestre compiuto, pur se iniziato nell'anno solare precedente.

3. Per le occupazioni temporanee la riduzione compete nel periodo successivo alla scadenza del termine di sei mesi dall'inizio dei lavori e si protrae fino alla data della riapertura al traffico veicolare della zona.

Art. 23 Esclusioni

1. Il Comune può autorizzare, sulla base di apposita convenzione, la collocazione, con esclusione dalla tassa, di fioriere o altri elementi decorativi realizzati da organismi rappresentativi delle categorie interessate o parte di esse (00.SS., consorzi o simili), previo esame ed approvazione di appositi progetti di arredo urbano a tal fine presentati.

2. Sono comunque escluse dalla tassa le occupazioni permanenti, debitamente autorizzate, di suolo antistante locali a qualunque uso destinati, con fioriere poste a ridosso del muro esterno o della recinzione dell'immobile, aventi funzione meramente ornamentale e che non configurino la delimitazione di un'area o un impedimento, di fatto, all'agevole uso pubblico, sia esso pedonale o carrabile.

3. Resta esclusa dall'applicazione della tassa la realizzazione temporanea di addobbi con festoni e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, purché regolarmente autorizzate dall'Amm.ne comunale.



4. Restano, inoltre, escluse dal campo impositivo le occupazioni di suolo pubblico con materiali di scavo, attrezzature di cantiere e materiali vari, effettuate da imprese per la realizzazione di opere commissionate dal Comune.

5. Inoltre non si applica la T.O.S.A.P.:

a) alle occupazioni di spazi non superiori a due metri quadrati realizzate da organizzazioni ed associazioni aventi finalità sociali ed assistenziali di durata non superiore a giorni quattro;

b) alle occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di qualunque tipo realizzate con coorganizzazione tra Comune e soggetti privati, purché autorizzata con apposito atto amministrativo.

6. Sono escluse altresì da tassazione le occupazioni permanenti di aree pubbliche destinate alla sosta di autovetture adibite a trasporto pubblico o privato. La non assoggettabilità a tassazione delle occupazioni medesime ha decorrenza dall'1/1/94.

7. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni permanenti di aree pubbliche costituenti zona di rispetto stradale, ubicate a ridosso di svincoli e incroci stradali, a condizione che l'occupazione medesima non costituisca intralcio o pregiudizio alla circolazione stradale ed al decoro igienico-ambientale dell'area (Del. Cons. n°78 del 24/02/97 esecutiva il 20/03/97).

8. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni da chiunque realizzate, in occasione di manifestazioni varie (feste, sagre, fiere) di quegli impianti sportivi realizzati direttamente dal Comune indicati negli atti di concessione in essere tra Società sportive e Comune stesso fermo restando l'obbligo della corresponsione della tassa per l'occupazione di altre aree o strutture (campi di calcio, piste di pattinaggio, ecc.) adiacenti all'impianto sportivo, ma estranee ad esso, in quanto non comprese negli atti di concessione sottoscritti dalle Società sportive e dal Comune (Del. Cons. n°78 del 24/02/97 esecutiva il 20/03/97).

9. La tassa non si applica, anche alle annualità pregresse alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi (Del. Cons. n°100 del 18/02/98).

Art. 24 Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1°, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ed esse assegnati;



- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
- L'esenzione dalla tassa occupazione permanente e temporanea per i cantieri edili si applica per le occupazioni autorizzate ed iniziate successivamente alla data di avvenuta esecutività della delibera n°100 del 18/02/98, immediatamente esecutiva.

Art. 25

Limite minimo della tassa

1. La Tassa per l'occupazione di suolo pubblico non è dovuta da parte di ciascun soggetto passivo per ciascuna occupazione effettuata, per importi inferiori a lire 20.000, ad eccezione delle occupazioni realizzate nell'ambito dei mercati e delle fiere (Del. Cons. n°132 del 28/02/96 esecutiva il 19/03/96).

CAPO III

Disposizioni amministrative

Art. 26

Occupazioni abusive per protrazione (42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

Art. 27

Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva (42.4)

1. La Tassa si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità seguente della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla



medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare (in vigore dall'1/1/96 – Rif. L. 549/95 – Del. Cons n° 132 del 28/02/96).

Art. 28

Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 29

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al soggetto incaricato dal Comune di tale funzione, redatta in carta legale, almeno 45 giorni prima della data di inizio della occupazione.

In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie di scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (Aerofotogrammetrico, PRG, ecc) ed eventuali fotografie del sito;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
- d) l'impegno a costituire adeguato deposito cauzionale.

3. Nei casi di occupazione con manufatti, la domanda deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. La società incaricata, nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di servizio, esercita le funzioni autorizzatorie, così come disciplinate nel presente Regolamento, in materia di occupazioni di suolo pubblico, previo parere degli Uffici comunali competenti.



Art. 30 Pronuncia sulla domanda

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale. All'atto della presentazione della domanda o, se richiesto, successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, attivato dalla presentazione della domanda per l'occupazione di suolo pubblico, è il Dirigente dell'ufficio competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. Il responsabile del procedimento può assegnare ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

Art. 31 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione - Suo contenuto –

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione. Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o della autorizzazione.

4. Al termine della concessione o dell'autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo vincolo della garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i necessari lavori.

5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed



attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 32

Revoca della concessione e dell'autorizzazione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità ma alla sola restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi.

3. Sono, inoltre, cause di revoca della concessione:

- a) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto concessorio;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) la mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al conseguimento del permesso;
- d) mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

4. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 33

Diniego alla occupazione

1. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art 34

Rinuncia all'occupazione

1 L'utente può rinunciare motivatamente alla occupazione di suolo pubblico dandone comunicazione al Comune.

2. La rinuncia dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, tenendo conto che per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Il rinunciante, al termine dell'occupazione, è obbligato ad effettuare il ripristino del suolo pubblico a sue cura e spese.



Art.35 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere realizzate dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione, a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI (50 - 56.3)

Art. 36 Occupazioni permanenti

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti, con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa il versamento annuale della tassa sulla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuato nel mese di aprile di ciascun anno di riferimento del tributo, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507/93 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.



5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

6. La tassa, se d'importo superiore a lire cinquecentomila, può essere corrisposta in tre rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di , aprile, luglio, ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Art. 37

Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 17 (durata superiore ad un mese ovvero a carattere ricorrente), il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale, o direttamente alla Tesoreria Comunale con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, tiene luogo all'obbligo della denuncia. Per importi superiori a £. 500.000 la tassa può essere corrisposta ratealmente e senza interessi con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto con le modalità di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Segretario Comunale.

Art. 38

Versamenti della tassa riscossa - modalità procedurali

1. Gli incaricati della riscossione della tassa temporanea hanno l'obbligo di versare ogni 3 giorni presso la Tesoreria Comunale l'ammontare degli incassi operati nei giorni precedenti.

2. Ogni versamento sarà effettuato mediante apposita distinta da compilarsi secondo le indicazioni al riguardo predisposte dalla Ragioneria. Un esemplare di detto modello accompagnerà i versamenti alla Tesoreria, uno rimarrà agli atti presso gli Uffici competenti ed il terzo sarà trasmesso alla Ragioneria per gli eventuali controlli di competenza.

Art. 38 bis

Gestione della tassa

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione completamente pubblica, ai sensi dell'art. 52 comma 5 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.



2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.

3. La riscossione della tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione rilevante; la società, di cui al comma 1, svolge la propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'amministrazione pubblica.

4. La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia necessario, ogni modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento, o da altre norme rilevanti.

5. La riscossione della tassa è effettuata secondo i termini e le modalità fissate dalla legge, dal presente Regolamento e da ogni altra disposizione rilevante. Il pagamento della tassa a favore del Comune di Ancona può essere effettuato:

- mediante versamento su conto corrente intestato allo stesso Comune di Ancona;
- tramite istituto bancario convenzionato;
- mediante carta di credito, attraverso portale di servizi del Comune di Ancona;
- tramite il concessionario della riscossione.

6. La società incaricata, nei casi e secondo le modalità previste dal contratto di servizio, esercita le funzioni autorizzatorie, di cui al Capo III, Titolo II del presente Regolamento, in materia di occupazioni di suolo pubblico, previo parere degli Uffici comunali competenti.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 39

Adempimenti del funzionario responsabile

(D.Lgs. 507/93 art.54 e DM 26.04.94 art.6)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti documenti:

a) una serie di bollettari madre-figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale da usare in caso di rimborso che devono contenere, oltre al nominativo del contribuente e alla causale del rimborso, la somma restituita distinta nelle sue componenti, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente o della bolletta di incasso;



- b) un elenco dei contribuenti che richiedono l'occupazione sia permanente che temporanea nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento o della relativa bolletta;
- c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado, eccetera);
- d) un registro delle riscossioni giornaliere distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dal segretario comunale; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;
- e) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dal segretario comunale, su ciascuno dei quali dev'essere riportato il totale delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da usare per le occupazioni temporanee di cui all'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 507/1993 non connesse ad alcun previo atto d'autorizzazione. Ciascuna bolletta deve contenere la chiara indicazione:
 - 1) del nominativo del contribuente;
 - 2) della causale del pagamento (durata e superficie dell'occupazione);
 - 3) della somma pagata, distinta nelle sue componenti;
 - 4) della firma dell'incaricato della riscossione;
- f) un registro di carico dei bollettari di cui alle lettere a) ed e), preventivamente vidimato dal segretario comunale nel quale devono essere annotati i numeri d'identificazione della prima e ultima bolletta di ciascun singolo blocco.

3. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti indicati nei commi precedenti dev'essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso d'errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

4. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere sostituiti, nei casi di contabilità meccanizzata, da stampati a modulo continuo, opportunamente predisposti e vidimati, ove previsto, per soddisfare alle caratteristiche richieste.

Art. 40 **Conservazione dei documenti** (D.M. 26.04.94 art.7 e 9, 2°c.)

1. Oltre ai documenti previsti dall'art.39 precedente, il Comune deve provvedere alla conservazione, ordinata e cronologica, dei seguenti atti:

- a) denunce presentate dai contribuenti a norma dell'articolo 50 del decreto legislativo n.507/1993;
- b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente postale di cui all'art 50, comma 4, del decreto legislativo n.507/1993 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- c) situazioni dei versamenti effettuati al Comune, da parte del concessionario, e delle relative quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale nei casi di gestione del servizio in concessione ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.507/1993.

2. Detti documenti debbono essere conservati negli uffici preposti per dieci anni.



Art. 41

Comunicazione dati al Ministero delle Finanze

1. Il Comune trasmette alla direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ogni anno, una situazione riepilogativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri.

Art. 42

Adempimenti del concessionario nel caso di gestione del servizio in concessione

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui agli articoli 39 e 40 precedenti spettano al concessionario.

2. Il concessionario è inoltre tenuto a:

- a) compilare, in duplice copia, entro venti giorni dalle scadenze trimestrali di cui all'art.40 precedente, situazioni riepilogative recanti il numero delle bollette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi e numero di blocco) e il relativo importo distinto nelle sue componenti; la prima copia dev'essere trasmessa, contestualmente al versamento di cui all'art.26, comma 3 del decreto legislativo n.507/1993, al Comune, la seconda copia dev'essere trattenuta presso ogni unità operativa per l'esibizione a richiesta degli organi competenti al controllo.
- b) trasmettere alla direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ogni anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dai dati dei singoli trimestri, con annotati gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale.
- c) conservare presso di sé, la documentazione di cui agli articoli 39 e 40 precedenti, a disposizione dell'amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla sino al compimento della prescrizione.

Art. 43

Norma transitoria

1. Nel caso in cui alla data del 28 febbraio 2006 non sia ancora operativa la società di cui all'articolo 38 bis del presente Regolamento, la riscossione e gestione complessiva delle entrate del Comune è effettuata con le modalità del presente Regolamento, direttamente dal Comune.